



Acc. C.A.S. Prov.

n. 9/2004

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
SEZIONE TERZA
IL PRESIDENTE

VISTO il ricorso n. 12764/2004 proposto dalla Soc. HEWLETT
PACKARD ITALIANA s.r.l. ed altri, rappresentata, difesa ed
elettivamente domiciliata come in atti;

contro

Soc. CONSIP s.p.a.;

e nei confronti

di EMC s.p.a.;

TERASYSTEM s.p.a.;

DE LAGE LANDEN LEASING s.p.a.;

per l'annullamento, previa sospensione, degli atti indicati in ricorso;

VISTA, in particolare, la contestuale richiesta di misure cautelari
provvisorie;

VISTO il decreto presidenziale 27 dicembre 2004, n. 6892 con
cui l'istanza di misure cautelari provvisorie è stata accolta;

VISTA l'istanza di revoca del predetto decreto proposta dalla
EMC s.p.a.;

VISTE le memorie prodotte dalle parti;

SENTITE le parti in data odierna;

CONSIDERATO:

che è dubbio che la revoca del decreto presidenziale di
concessione di misure cautelari provvisorie, il termine finale della cui
efficacia è fissato per legge alla pronuncia del collegio cui la domanda
cautelare deve essere sottoposta nella prima camera di consiglio utile,
sia ammissibile;

che, in considerazione dell'esiguità dei giorni lavorativi che
precedono la camera di consiglio del 12 gennaio 2005 fissata per la
pronuncia collegiale, non si ravvisa interesse alla richiesta revoca;

che comunque il motivo di rito su cui è fondata l'istanza di
revoca - mancato perfezionamento della notifica del ricorso
introduttivo del giudizio nei confronti della istante EMC alla data di



1

pronuncia del provvedimento cautelare - costituisce un fatto non sopravvenuto bensì concomitante;

che, come risulta dagli atti di causa, alla data di pronuncia del provvedimento cautelare il ricorso introduttivo del giudizio era notificato all'autorità emanante, sicché si era realizzata la situazione di contraddittorio non completo di cui all'art. 21, comma 8, l. n. 1034/71 *sub* art. 3 l. n. 205/00 che consente la pronuncia del decreto presidenziale (cfr. Corte cost., ord. n. 179 del 2002);

che, vertendosi in materia di appalti pubblici, occorre tener conto del fatto che il diritto comunitario immediatamente applicabile impone la tutela cautelare anche *ante causam* (Corte giust. CE, 15 maggio 2003 in causa C-214/00) e che ciò può influire sulla tipicità del procedimento cautelare come disciplinato dal diritto interno;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di revoca.

Si comunichi alle parti.

Roma, 5 gennaio 2005

IL PRESIDENTE
(Stefano BACCARINI)

PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETERIA
5 GEN 2005

